[redacted]

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Modena**

**Sezione III Civile**

Crisi Insolvenza Procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente

Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.

Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice

nel **procedimento unitario** n. r.g. [redacted] promosso da:

[redacted]", con sede legale a Modena, [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted] domicilio eletto presso e nello studio dell'avv. [redacted]

letti gli atti della procedura e sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

***Premessa e svolgimento del processo.***

Si premette la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere la trafila giudiziale della procedura:

- 28.1.2025 ricorso per la liquidazione giudiziale di [redacted] avanzato dalla Procura della Repubblica di Modena;
- 10.3.2025, ricorso *ex* art. 44 CCII;
- 15.5.2024, concessione termine *ex* art. 44 sino al 28.4.2025 e nomina del CG;
- 28.4.2025 depositata richiesta proroga termine 44 CCII;
- 12.5.2025, rigetto istanza di proroga e fissazione udienza di discussione LG per il giorno 21.5.2025;

- 16.5.2025 istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 17, comma 1, CCII con richiesta di nomina di un esperto ed applicazione delle misure protettive;
- 20.5.2025 deposito di memoria difensiva nell'interesse di [redacted]
- 21.5.2025, udienza di discussione;

Giova precisare altresì le seguenti circostanze, fondamentali per comprendere la vicenda oggi esame:

- nel corso del presente giudizio, oltre alla domanda del PM, si sono aggiunte ben quattro istanze creditorie di apertura della liquidazione giudiziale;
- la medesima società aveva già presentato, nel corso del 2024, una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII [redacted] ottenendo financo una proroga del termine e non avendo poi proceduto a depositare la proposta e il piano, con rinuncia alla domanda presentata; in tale procedimento unitario furono abbandonate varie domande di liquidazione giudiziale avanzate da diversi creditori (alcuni dei quali hanno peraltro ribadito analoga istanza in seno al presente procedimento unitario).

Alla udienza di discussione, la Procura della Repubblica di Modena non compariva. Non rinunciava, peraltro, alla domanda di liquidazione giudiziale.

Tre dei quattro creditori istanti davano (in vario modo) atto della loro desistenza e/o della loro disponibilità alla concessione di un rinvio della trattazione al fine di consentire a [redacted] il tentativo di risanamento lumeggiato.

Il solo creditore [redacted] insisteva nella istanza di liquidazione giudiziale.

La società si riportava a tutte le difese svolte (da ultimo con memora 20.5.2025) e:

- rimarcava di non aver avuto notizia tempestiva (sino alla udienza) del ricorso depositato da [redacted]
- richiamava la istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi;

Chiedeva quindi un rinvio per percorrere la relativa trafila con richiesta *medio tempore* delle misure protettive.

Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.

***

***Sulla legittimazione alla domanda di liquidazione giudiziale.***

Va prima di tutto esaminato il tema attinente l'esistenza e permanenza di una valida domanda di liquidazione giudiziale, poiché esso costituisce il presupposto logico di quanto si sosterrà nel prosieguo della trattazione.

La Procura della Repubblica di Modena ha sempre mantenuto ferma la domanda di liquidazione giudiziale della convenuta, senza mai abdicare ad essa.

In tale ottica, non ha alcuna rilevanza di segno contrario la mancata partecipazione del PM alla udienza di discussione, posto che secondo il *dictum* di Cass. Sez. I nr. 30445/2019 "*nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza di fallimento da lui proposta e la rinuncia al ricorso, si deve ritenere che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, debba decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere*".

Tale assunto è valido, *mutatis mutandis*, con riferimento alla domanda di liquidazione giudiziale (invece che di fallimento) e con riferimento alla istanza del PM (invece che del creditore).

Non senza osservare che, comunque, il creditore [redacted] è intervenuto in data 23.4.2025 con deposito di ricorso per la liquidazione giudiziale – fondato su decreto ingiuntivo che non risulta opposto – inserito nel medesimo fascicolo telematico (25-1/2025) nel quale risulta costituita [redacted]

Sul punto, mette conto osservare, al fine di sterilizzare eventuali doglianze che:

- costituisce *jus receptum*, privo di smentite, quello per cui: "*in caso di successivi ricorsi per la dichiarazione di fallimento, una volta notificato il primo ricorso al debitore, non è necessario notificare i successivi ricorsi che si inseriscono nello stesso procedimento, poiché il debitore ha l'onere di seguire l'evoluzione della procedura.*" (Cass. Sez. VI nr. 98/2016 e plurime conformi);
- nel caso in esame, è decorso quasi un mese dal deposito del ricorso adesivo e la udienza di trattazione (e in ogni caso più di quindici giorni, che corrispondono all'entità del termine a difesa);
- il fascicolo telematico risulta pienamente accessibile a [redacted], e per essa pienamente operativo, se è vero che la società convenuta ha depositato nello stesso la memoria 20.5.2025.

Per tutti i motivi suddetti, può dirsi acclarata la legittimazione alla domanda di liquidazione giudiziale, a nulla rilevando le ulteriori (ennesime) rinunzie manifestate da tutti gli altri creditori.

***

***Sulla improcedibilità dell'accesso agli strumenti di regolazione della crisi; sull'accertamento incidentale della inammissibilità della domanda di accesso alla composizione negoziata; sulla inoperatività delle misure protettive (artt. 7, 25-quinquies, 44, 54 e 55 CCII).***

La domanda di accesso ad uno strumento di regolazione è improcedibile.

Valgono a tal fine tutte le argomentazioni spese nel provvedimento 12.5.2025 di questo Tribunale con cui è stata negata la proroga del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), CCII: esso si deve intendere in questa sede ritrascritto e richiamato ad ogni fine motivazionale, anche nella ottica di eventuali gravami[1].

D'altro canto, [redacted] stessa, con la memoria 20.5.2025, non ha avanzato doglianze di natura processuale in ordine alla mancata proroga del termine di cui sopra: essa ha, piuttosto, concentrato i suoi sforzi nel tentativo di paralizzare le domande di liquidazione giudiziale sostenendo la percorribilità della (nuova e diversa) trafila di ristrutturazione, ossia la composizione negoziata della crisi.

Tale domanda, peraltro, si appalesa *ictu oculi* abusiva e in ogni caso inammissibile.

L'art. 25-*quinquies* CCII, nella versione oggi in vigore a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs 136/2024, dispone che "*L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) […]*".

Tale previsione "*si giustifica con la volontà di evitare possibili comportamenti dilatori e abusivi di chi accede alla composizione negoziata al solo fine di evitare i possibili risvolti collegati agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per i quali pure ha già optato*" (vedasi la Relazione 30.1.2025 al cd. Correttivo *ter* dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione).

Esattamente ciò che è avvenuto nel caso in esame: il "risvolto" (negativo per [redacted]) collegato allo strumento di regolazione consiste precisamente nel rigetto della istanza di proroga del termine per il deposito di proposta e piano, evento che

[1] Il nominando Curatore potrà metterlo a disposizione dei soggetti costituiti diversi dalla debitrice (che ben lo conosce), anche fuori dei casi di cui all'art. 199 CCII, nulla a ciò ostando;

non può evidentemente essere sterilizzato dall'accesso alla composizione negoziata (che ben avrebbe potuto essere effettuato *ab origine* ed al posto del ricorso *ex* art. 44 CCII).

Né si dica che, per effetto della mancata proroga, la domanda di accesso agli strumenti non sia più "pendente", agli effetti dell'art. 25-*quinquies* CCII.

È infatti evidente che limitare il divieto di accesso alla composizione negoziata ai casi in cui la procedura di accesso agli strumenti versi in uno stato, per così dire, fisiologico, sarebbe paradossale.

In tali casi, intanto, non si vede perché il debitore dovrebbe immaginare lo *switch* procedimentale in discorso, considerato che la trafila "concordataria" sarebbe in corso ed astrattamente efficiente.

Opinando diversamente, poi, e quindi legittimando lo *switch* nei casi di naufragio della trafila "concordataria", si finirebbe per premiare del tutto illogicamente proprio il debitore meno "meritevole".

Tutto quanto precede determina la palese inammissibilità (che in questa sede viene accertata, quantomeno *incidenter*) dell'accesso alla composizione negoziata da parte di [redacted], la quale oltretutto, in spregio a quanto imposto dall'art. 4 CCII e all'art. 17, comma 3, lett. d), sembra pure avere omesso di segnalare la pendenza di procedimenti unitari (per liquidazione giudiziale e per accesso agli strumenti), almeno a quanto dato evincere dal doc. 2 allegato alla memoria 20.5.2025, che si riproduce qui in estratto:

| | | |
|---|---|---|
| Dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale | [redacted] non deposito ricorsi art. 40-44.pdf.p7m | |
| Dichiarazione che attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza | [redacted] non deposito ricorsi art. 40-44.pdf.p7m | |

Opera quindi la riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale: ciò anche per il disposto dell'art. 7 CCII, ed in ragione della sopravvenuta inoperatività delle misure protettive.

Il punto relativo alla protezione della impresa merita un approfondimento.

Con decreto monocratico reso ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII il Giudice designato confermava, nell'ambito del presente procedimento unitario, le misure protettive cd. tipiche sino al 12.5.2025 (per un totale sino ad allora di giorni 165, tenendo conto dei giorni di *stay* goduti nell'ambito del precedente accesso al

procedimento unitario *ex* art. 44 CCII nrg 170-1/2024, ossia dal 09.8.2024 al 20.11.2024 per complessivi 103 giorni).

È dunque giunto a scadenza il termine di protezione, e la richiesta di proroga, comunque avanzata da [redacted] non può essere accolta, poiché le misure non sarebbero comunque più funzionali al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la semplice ed assorbente ragione che non vi è più alcuna domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza da esaminare.

Con riguardo infine al richiesto rinvio nell'ottica di concretizzare l'accesso alla CNC, e lo *stay* (automatico, salvo conferma) di cui all'art. 18 CCII, deve innanzitutto essere richiamato quanto sopra, in ordine alla abusività ed alla inammissibilità del tentativo di accesso.

Sul punto, è poi ben nota a questo Collegio la recente pronuncia della Corte d'appello di Bologna (14.4.2025 in www.ilcaso.it) secondo cui:

- "*nel procedimento di composizione negoziata della crisi, la sola presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto non è sufficiente a impedire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; l'effetto impeditivo decorre solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza con accettazione dell'esperto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII*";
- "*la mancata concessione di un differimento dell'udienza per la nomina dell'esperto non integra vizio processuale, trattandosi di facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice; il diniego non determina nullità né violazione del diritto di difesa*".

Nel caso in esame non risulta la pubblicazione di cui sopra (non essendo stato ad oggi ancora nominato l'Esperto).

Il Tribunale intestato, poi, valuta negativamente la concessione del richiesto rinvio. Non certo perché non condivida la prospettazione della Corte territoriale che – ferme le considerazioni giuridiche sopra riportate – giudica "prassi virtuosa" quella di concedere brevi differimenti del procedimento unitario al fine di consentire l'accesso a soluzioni negoziate e/o di composizione della crisi e dell'insolvenza, nel pieno rispetto dello spirito della Direttiva unionale di riferimento e della normativa interna.

Piuttosto perché, con strettissimo riguardo al caso in esame, la domanda di accesso alla composizione negoziata appare platealmente e unicamente strumentale a

procrastinare, per la ennesima volta, la declaratoria di insolvenza, in assenza di qualsivoglia requisito di ammissibilità e, ciò che è ancora più grave, di fattibilità della iniziativa di risanamento.

Si ribadisce infatti come, nei mesi intercorsi da agosto 2024 ad oggi, [redacted] (prima [redacted] abbia in vario modo:

- sistematicamente omesso di onorare i propri debiti, *in primis* verso i dipendenti;
- sistematicamente respinto (o tentato di respingere) le domande di apertura della liquidazione giudiziale avanzate dai creditori attraverso pagamenti disposti da parte di società del Gruppo;
- lumeggiato in plurime occasioni la possibilità di intervento finanziario dei soci volto alla ricapitalizzazione (mai concretizzatosi);
- lumeggiato in plurime occasioni la possibilità di cessione della azienda in esercizio (mai dimostrata, neppure in via embrionale, dalla ricezione di offerte dotate dei minimi crismi di serietà);
- aggravato il proprio dissesto.

Le circostanze sopra dette sono condensate nei (dettagliati e preoccupanti) commenti del Commissario giudiziale alle relazioni periodiche prodotte dalla società nell'ambito dei due infruttuosi procedimenti unitari sin qui coltivati: ad essi si fa integrale rimando, intendendosi le relazioni commissariali qui ritrascritte ad ogni fine motivazionale, come sopra.

***

***Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121 e 2CCII).***

La debitrice è impresa commerciale.

Il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione e la documentazione contabile ivi prodotta rendono ragione delle dimensioni dell'impresa, palesemente esorbitanti le soglie di legge: il dato, in ogni caso, è corroborato dall'ammontare dei creditori contemplati, prossimo ad oltre € 44 milioni (elenco creditori allegato al ricorso *ex* art. 44 CCII *sub* doc, 7).

***

***Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 e 49 CCII).***

Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., può valorizzarsi quanto detto sopra: i dati riferibili al passivo trovano conferma

negli approfondimenti del Commissario, e rivelano la esistenza di debiti tributari e previdenziali per vari centinaia di migliaia di euro, determinando il palese superamento della soglia legale.

Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.

Prova ne siano le ammissioni implicitamente contenute nella proposta di regolazione della crisi, i plurimi provvedimenti monitori subiti, i pignoramenti, le istanze di liquidazione giudiziale, e le (notorie) segnalazioni della stampa locale.

A ciò si aggiunga come l'azienda sia attualmente in affitto (doc. 5, ricorso 44 CCII) e, nonostante sia stato previsto un modesto canone di affitto (euro 5.000 mensili), lo stesso non sia stato regolarmente versato; la locatrice ha pure risolto il contratto e intimato lo sfratto dai locali.

Il contegno della debitrice, sotto il profilo della trasparenza informativa, è stato più volte stigmatizzato dal Commissario giudiziale, che ha sollevato numerose criticità di assoluto rilievo nelle informative rese (ivi inclusa la difficoltà ad avere un quadro informativo completo che consenta un monitoraggio effettivo della gestione aziendale).

Rileva infine la riscontrata impossibilità di accesso ad uno strumento di regolazione, tentata infruttuosamente per ben due volte.

Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in essere.

***

Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione dell'attività, peraltro non ipotizzabile (salva diversa istanza al riguardo da parte del Curatore).

***

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 7, 25-*quinquies*, 33, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 48 49, 54, 55, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

**dichiara**

improcedibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza;

**rigetta**

la domanda di proroga delle misure protettive;

**accerta**

in via incidentale la inammissibilità della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi;

**dichiara**

**L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [redacted], con sede legale a Modena, [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore***;

**Nomina**

Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

**Nomina**

quale Curatore il [redacted] di Modena;

**Ordina**

al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;

**Autorizza**

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater, 1*55 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

**Ordina**

al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

**Stabilisce**

che il giorno **16.10.2025 ore 11.30,** fissato entro il termine perentorio di non oltre 150 giorni dalla data di deposito della sentenza (tenuto conto della particolare complessità della procedura), nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

**Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;

**Segnala**

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;

**Dispone**

ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21.5.2025

IL GIUDICE RELATORE — IL PRESIDENTE

***Dott. Carlo Bianconi*** — ***Dott.ssa Ester Russo***